



# DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALL'OFFERTA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE EROGATA NELLA REGIONE ABRUZZO

## PARTE PRIMA

### DISPOSIZIONI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

#### A - ATTIVAZIONE PERCORSI

##### 1. COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CLASSE

1.1. I gruppi classe rappresentano gli aggregati di riferimento fondamentali, cui sono formalmente attribuiti gli allievi sulla base delle iscrizioni, per l'intera durata dei percorsi ed ai fini dell'esame conclusivo; essi sono costituiti, all'avvio degli stessi:

- in riferimento ad una sola Figura/ indirizzo di Figura di Qualifica Professionale;
- secondo i parametri numerici di cui al punto 4.3., Capo II delle Linee Guida ex DM n. 4/2011.

1.2. Non sono previste classi articolate, riferite a più Figure/indirizzi di Figura di Qualifica Professionale, se non a seguito di specifica preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente regionale.

##### 2. SALVAGUARDIA DELLA SPECIFICA IDENTITÀ DELL'OFFERTA DI leFP

2.1. Le Istituzioni scolastiche garantiscono la specifica caratterizzazione culturale, educativa e professionale dei percorsi di leFP progettati ed erogati in regime di sussidiarietà integrativa. In particolare, la progettazione e la valutazione periodica e finale dei percorsi di leFP si riferiscono e si declinano in rapporto alla natura e all'architettura degli Standard Formativi Minimi (SFM) approvati con Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 di recepimento dell'Accordo in CSR del 27 luglio 2011, in particolare:

- a) *competenze di base*: logica degli "ambiti" delle competenze chiave europee; concezione fortemente unitaria dei saperi (ricomprensione delle dimensioni della scrittura e della lettura, nell'ambito della comunicazione; stretta connessione tra linguaggio matematico e dimensione scientifica, nonché tra dimensione storica, giuridica e civica); fisionomia culturale riferita alla prospettiva professionale e del lavoro;

- b) *competenze tecnico professionali*: logica non addestrativa, ma di presidio delle aree di attività del processo di lavoro, con riferimento alla capacità di auto organizzazione e di responsabilità del soggetto;
- c) *competenze di base e tecnico-professionali*: costruito unitario, in cui gli elementi costitutivi interni (conoscenze ed abilità) non vanno presi isolatamente o come variabili indipendenti, concepito (e sviluppato a livello formativo) necessariamente "in situazione".

2.2. In rapporto alla concreta predisposizione del curriculum, le Istituzioni scolastiche garantiscono:

- la personalizzazione dei piani di studio di cui alla lett. a), c. 1 dell'art. 18, DLgs. n. 226/2005;
- la predisposizione di un unico documento di progettazione formativa (Piano Formativo), riferito al triennio, articolato nelle diverse annualità e contenente almeno due Unità Formative che coinvolgono i diversi insegnamenti, declinate in rapporto agli standard formativi minimi ed i relativi processi di lavoro/attività definiti dal citato Decreto Interministeriale 11 novembre 2011;
- la contestualizzazione e declinazione nel primo biennio ed a partire dalla prima annualità dei saperi e delle competenze dell'obbligo di istruzione di cui al DM n. 139/2008 in rapporto alla specifica identità ordinamentale del percorso di leFP e dei relativi SFM di Figura / indirizzo di Figura;
- la previsione di modalità di accertamento e di valutazione coerenti con la dimensione della competenza, con particolare riferimento a prove "in situazione";
- l'utilizzo delle quote riservate all'autonomia didattica-organizzativa previste dal DPR n. 275/99, artt. 4 e 5;
- una composizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli SFM di leFP, secondo quanto previsto al punto 4.5, Capo II delle Linee guida ex DM 4/2011;
- l'utilizzo delle modalità organizzative di cui all'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010.

### 3. ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE

3.1. Le Istituzioni garantiscono, anche tramite accordi ed interventi congiunti con le Istituzioni del primo ciclo, adeguate forme di informazione ed orientamento alle famiglie ed agli allievi in rapporto ai percorsi di leFP ed alla loro specifica fisionomia, rispetto a quella dei percorsi di ordinamento quinquennale statale.

## **B - ESAMI FINALI DI QUALIFICA PROFESSIONALE**

### 1. AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI

1.1. Costituiscono requisiti minimi di ammissione:

- a) il raggiungimento almeno al livello minimo di tutti gli SFM delle competenze sia culturali di base, sia tecnico professionali di cui alla specifica Figura/indirizzo di Figura della Qualifica Professionale;
- b) la frequenza del 75% della quota di 1.056 ore dell'ultima annualità del percorso cui l'allievo risulta iscritto.

1.2. Possono essere ammessi gli allievi che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche motivazioni, hanno comunque raggiunto, a giudizio del Consiglio dei docenti formatori del gruppo classe, tutti gli esiti di apprendimento di leFP; le specifiche e documentate

motivazioni fanno riferimento a: malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi.

1.3. L'ammissione è deliberata in sede di apposito scrutinio finale del gruppo classe, formalmente distinto da quello di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale per il quale valgono le specifiche disposizioni di cui al DPR n. 122/2009. Le decisioni assunte ai fini dell'ammissione all'esame di IeFP sono formalizzate tramite compilazione della scheda di cui al sub-allegato A.1) ed apposita verbalizzazione da cui risulti il raggiungimento di tutte le competenze degli standard minimi da parte di ogni candidato, indipendentemente dai diversi ambiti disciplinari di acquisizione. I criteri ed i parametri di valutazione e certificazione dei livelli di competenza degli SFM sono autonomamente stabiliti e formalizzati dai Consigli dei docenti formatori dei gruppi classe, con ricorso anche alla modalità dei punteggi su scala decimale.

## 2. COMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELL'ESAME

2.1. La Commissione d'esame è costituita presso una Istituzione o sua sede in rapporto ad uno o più gruppi classe di allievi, di norma in rapporto ad una specifica Figura / indirizzo di Figura di Qualifica Professionale. In presenza di classi articolate, la Commissione può essere costituita in rapporto anche a più Figure / indirizzi di Figura di Qualifica Professionale.

2.2. Le sedi d'esame e le Commissioni sono stabilite dall'Ufficio competente della Regione, con il supporto tecnico dell'USR per l'Abruzzo. Le Istituzioni scolastiche comunicano all'Ufficio competente della Regione i nominativi dei Commissari individuati. La Regione, previa verifica dei requisiti, procede con atto formale alla nomina dei Presidenti e dei Commissari, nonché alla conseguente costituzione formale delle Commissioni presso le Istituzioni o loro sedi.

2.3. La Commissione è validamente costituita con riferimento alle seguenti risorse minime:

- un Presidente con funzione di presidio e garanzia del processo, individuato dalla Regione;
- tre Commissari con funzioni relative ai processi di accertamento e valutazione, individuati tra i docenti formatori del gruppo classe, di cui uno con insegnamento relativo all'area culturale di base e due con insegnamento relativo all'area tecnico professionale.

2.4. Ai fini della validità delle attività della Commissione è prevista solo l'assenza temporanea di uno dei suoi membri per volta. In caso di assenza temporanea del Presidente, lo stesso deve designare un proprio sostituto; in ogni caso il Presidente risponde del processo e degli atti della Commissione.

2.5. Nel caso di Commissioni su più gruppi classe e/o con gruppi classe articolati su classi articolate, per ogni Figura o indirizzo di Figura di Qualifica deve essere garantita:

- a) la presenza di una risorsa che ha esercitato le proprie funzioni di insegnamento nel corrispettivo specifico ambito tecnico professionale, con eventuale conseguente incremento del numero minimo dei Commissari di cui al punto 2.3;
- b) la predisposizione e somministrazione di prove professionali riferite agli specifici output di Figura o indirizzo di Figura di Qualifica.

2.6. In sede di riunione preliminare, la Commissione definisce il calendario, i criteri di elaborazione e valutazione delle prove, gli indicatori di risultato, i criteri di attribuzione dei 5 punti aggiuntivi, le eventuali disposizioni e misure relative ad allievi disabili e con DSA, nonché le modalità organizzative e di svolgimento delle prove, di scrutinio finale e di pubblicazione dei risultati

d'esame. Le suddette deliberazioni sono formalizzate su apposito verbale, secondo il format di cui al sub-allegato A.2), firmato dal Presidente e dai Commissari.

- 2.7. Ai fini della sorveglianza durante la prova professionale la Commissione può prevedere l'utilizzo di specifiche risorse di personale docente e non docente; tali risorse non fanno parte della Commissione.
- 2.8. Nella Commissione con più gruppi classe, anche nel caso della coincidenza dei Commissari, la riunione preliminare e lo scrutinio devono essere effettuati in modo distinto; i verbali devono essere parimenti distinti.
- 2.9. L'esame si svolge nelle modalità e secondo il calendario stabilito dalla Commissione, nel periodo compreso tra il 1° ed il 13 giugno 2014, comunque non prima del raggiungimento dei 200 giorni.
- 2.10. I compensi per il Presidente sono di competenza della Regione. Non sono previste retribuzioni aggiuntive da parte della Regione per i membri della Commissione e per le eventuali risorse di supporto ed aggregate.

### 3. PROVE

3.1. Le prove di accertamento dell'esame sono così definite:

- a) una *PROVA PROFESSIONALE*, conforme ai seguenti requisiti:
  - accertamento delle *competenze tecnico professionali caratterizzanti la Figura/indirizzo di Figura della Qualifica* e non solo di quelle comuni o ricorrenti anche in altri Profili di Qualifica o concernenti l'indirizzo di Istruzione Professionale ("qualità", "sicurezza" e "tutela della salute e dell'ambiente"; "pianificazione e organizzazione del proprio lavoro");
  - *carattere pratico / prestazionale ed unitario*, con esclusione della modalità del colloquio ed eventuale integrazione di forme di accertamento (questionari, test o altro) specificamente riferite alle dimensioni di conoscenza e culturali implicate nella prestazione;
  - riferimento *agli output* specifici, relativi alle competenze oggetto dell'accertamento;
  - *criteri, indicatori e pesi* della valutazione determinati in rapporto agli specifici output;
- b) un *COLLOQUIO*, avente carattere unitario (non multidisciplinare), e finalizzato alla verifica del progetto di vita, professionale e della competenza comunicativa dell'allievo.

3.2. Le prove sono predisposte dalla Commissione, nel rispetto delle indicazioni e disposizioni specifiche fornite dalla Regione.

### 4. PUNTEGGI E DETERMINAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO

- 4.1. Il risultato dell'esame è determinato nella misura di un punteggio massimo complessivo di 100/100, corrispondente a macro-livelli di padronanza delle competenze e così articolato:
  - *credito formativo* di ammissione: min. punti 15 - max punti 30;
  - *prova professionale*: max punti 50;
  - *colloquio*: max punti 20.
- 4.2. Nel caso di integrazione della prova professionale con forme di accertamento specificamente riferite alle dimensioni di conoscenza e culturali, nell'ambito della determinazione complessiva di 50 punti, a queste ultime non può essere attribuito un punteggio superiore ai 10 punti;
- 4.3. Il punteggio minimo per il superamento dell'esame ed il conseguimento dell'idoneità di Qualifica Professionale è di 60 punti su 100.
- 4.4. Fermo restando il punteggio massimo ottenibile di 100 punti, in aggiunta al punteggio totalizzato nelle prove, la Commissione, con decisione unanime, può attribuire fino ad un massimo di punti 5

quale valutazione complessiva per particolari meriti o esigenze di messa in valore della fisionomia complessiva del candidato.

- 4.5. Il credito formativo è determinato in sede di scrutinio sulla base di una valutazione complessiva e collegiale relativa ai livelli di competenza conseguiti al termine del terzo anno, sulla base della tabella di cui al sub-allegato A.1).

## 5. MISURE PER ALLIEVI CON DISABILITA'

- 5.1. Gli allievi con disabilità certificata, per cui è prevista una programmazione individualizzata, possono partecipare alle prove d'esame.
- 5.2. Sotto la propria diretta responsabilità, la Commissione, con l'eventuale supporto (*in qualità di risorsa aggregata, non facente parte della Commissione*) di altri docenti formatori del percorso e di operatori con funzioni specifiche, designate dall'Istituzione a supporto degli allievi con disabilità, può predisporre prove equipollenti (riferite allo stesso livello ed ambito di contenuto dello standard formativo regionale) o prove differenziate (riferite allo specifico PEI).
- 5.3. Gli alunni disabili per cui è prevista una specifica figura di supporto, possono essere assistiti dalla stessa anche durante l'esame, ma la stessa non ha funzioni valutative e non fa parte della Commissione.
- 5.4. Le modalità ed i criteri di elaborazione di prove equipollenti o individualizzate, sono adeguatamente documentati dalla Commissione e trovano evidenza nel verbale finale redatto a cura del Presidente.

## 6. MISURE PER ALLIEVI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

- 6.1. Per gli allievi certificati da diagnosi specialistica di DSA, le Commissioni, con riferimento e nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, provvedono all'adozione delle specifiche misure compensative e dispensative.
- 6.2. Le modalità ed i criteri di adozione di misure compensative e dispensative sono adeguatamente documentati dalla Commissione e trovano evidenza nel verbale finale redatto a cura del Presidente.

## 7. RILASCIO ATTESTATI E ADEMPIMENTI FINALI

- 7.1. Ai candidati che hanno superato l'esame, è rilasciato l'Attestato finale di Qualifica Professionale, di cui al sub-allegato A.3). Agli allievi che in sede d'esame hanno sostenuto prove differenziate, al termine dello stesso, è rilasciato l'Attestato delle competenze di cui al sub-allegato A.4), con valore di credito formativo. L'Attestato intermedio delle competenze con valore di credito formativo è, altresì, rilasciato agli allievi ammessi all'esame che non hanno conseguito l'idoneità di Qualifica. In tal caso sono riportate le competenze della specifica Figura/indirizzo di Qualifica del percorso di provenienza, ad eccezione di quelle relative alle prove d'esame non superate.
- 7.2. Al termine dei lavori della Commissione, sotto la supervisione del Presidente, le determinazioni relative all'attribuzione della Qualifica Professionale sono pubblicate sull'albo delle comunicazioni delle Istituzioni scolastiche.
- 7.3. Nell'albo delle comunicazioni, relativamente sia all'ammissione, sia alla pubblicazione dei risultati finali, negli Attestati di competenza e negli Attestati finali di Qualifica Professionale non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove per gli allievi disabili o affetti da DSA.

- 7.4. Le prove d'esame, i documenti relativi ai candidati e alla verbalizzazione del processo sono tenuti agli atti dalle Istituzioni scolastiche presso cui è stata costituita la Commissione. Copia del verbale d'esame, gli Attestati di Qualifica e gli Attestati di competenze debitamente compilati a cura dell'Istituzione sono consegnati dalla stessa al Servizio competente della Regione per apposizione di specifica numerazione e firma.

## **PARTE SECONDA**

### **DISPOSIZIONI PER I CANDIDATI ESTERNI E L'ATTESTAZIONE**

#### **A – PROCEDURE PER I CANDIDATI ESTERNI**

1. **REQUISITI, DOMANDA E ASSEGNAZIONE DEI CANDIDATI ALLE COMMISSIONI**
  - 1.1. Possono sostenere l'esame di IeFP in qualità di candidati esterni i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
    - Diploma di licenza del primo ciclo di Istruzione o Titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e Formazione;
    - età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del DDIF;
    - non iscrizione a percorso di Istruzione e Formazione, ovvero ritiro dallo stesso entro la data del 15 marzo 2014.
  - 1.2. I candidati esterni devono presentare specifica domanda al Servizio competente della Regione, entro la data del 15 maggio 2014. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante ogni elemento utile alla ricostruzione del proprio percorso (Titoli di studio, attestazioni o certificazioni relativi a formazione o esperienze di lavoro, crediti formativi, ecc.), nonché dall'eventuale indicazione della preferenza della Istituzione Formativa o Scolastica sede di esame. Il Servizio competente della Regione provvede all'assegnazione del candidato e al trasferimento della sua documentazione alla Istituzione sede di esame.
  - 1.3. Sarà cura del Servizio competente della Regione distribuire equamente le richieste dei candidati esterni alle Istituzioni individuate.
2. **ACCERTAMENTO PRELIMINARE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO**
  - 2.1. Per ogni candidato esterno l'Istituzione cui il candidato è stato assegnato, al fine dell'ammissione (ed anteriormente alla costituzione della Commissione d'esame), costituisce una propria Commissione interna finalizzata al preliminare accertamento del possesso di tutte le competenze degli standard formativi minimi di Figura / indirizzo di Figura di Qualifica dell'ordinamento di IeFP e alla corrispettiva determinazione del credito formativo nella misura di punteggio prevista per i candidati interni.
  - 2.2. La Commissione è composta da un responsabile di processo, da almeno due docenti formatori e da eventuali esperti esterni, individuati in rapporto alle esigenze di esame della documentazione e/o di accertamento dell'esperienza non formale ed informale del candidato in rapporto allo standard regionale. I componenti della suddetta Commissione possono anche essere successivamente nominati tra i membri della Commissione d'esame. Per le Istituzioni scolastiche, la funzione di responsabile può essere assunta dal Dirigente scolastico o suo delegato.

- 2.3. L'accertamento è effettuato sulla base dell'esame della documentazione esibita dal candidato, formalizzata sul Libretto formativo del cittadino e conseguente ad un preliminare processo di validazione attuato da Soggetti autorizzati dalla Regione. Qualora detta documentazione non sia esaustiva, le modalità di accertamento ulteriore possono avvenire in forme liberamente definite dalle Commissioni, anche diverse dalle tradizionali prove orali, scritte e crittografiche, comprese forme di osservazione diretta dell'attività del soggetto. In ogni caso le prove sono definite in modo specifico per ogni candidato; devono avere carattere unitario e non disciplinare e riferirsi agli apprendimenti acquisiti in termini di competenza.
- 2.4. Gli apprendimenti validati nelle modalità di cui al punto precedente e non corrispondenti a Titoli o documenti aventi valore certificativo devono comunque essere formalmente riconosciuti e certificati come credito in ingresso dalla Commissione. Non sono certificabili in ingresso dalla Commissione acquisizioni non standardizzate e/o semplicemente descritte, documentate o attestate dal soggetto o comunque non corrispondenti agli standard formativi minimi dell'ordinamento di IeFP.
- 2.5. La Commissione compila quindi la scheda di ammissione di cui al sub-allegato A.1), con relativa determinazione del credito formativo in relazione al profilo complessivo del candidato.
- 2.6. Tutte le fasi del processo trovano evidenza in un apposito verbale, predisposto e compilato a cura della Commissione e tenuto agli atti dall'Istituzione.

## **B – ATTESTATI**

### **1. FORMAT E RILASCIO DELL'ATTESTATO**

- 1.1. Gli Attestati relativi ai percorsi di IeFP rilasciati sia dalle Istituzioni formative, sia dalle Istituzioni scolastiche sono quelli di cui ai sub-allegati A.3) – Attestato di Qualifica Professionale – e A.4) – Attestato di competenze, coerenti con il format di condiviso in sede nazionale tramite Accordo in CSR del 27 luglio 2011 e recepito con Decreto Interministeriale 11 novembre 2011.
- 1.2. Gli Attestati di Qualifica e gli Attestati di competenze, debitamente compilati a cura delle Istituzioni formative e scolastiche sono trasmessi dalle medesime Istituzioni al Servizio competente della Regione per l'apposizione della specifica numerazione e della firma del preposto Dirigente.